

Accordo tra il Comune di Cremona e Regione Lombardia, per la gestione in forma sovra comunale della procedura di selezione e reclutamento di Istruttori Direttivi – Cat. D1 tramite concorso unico e utilizzo congiunto della graduatoria finale di merito – Progetto FSE CUP E49D20000010009 – “Rafforzamento delle competenze per efficientare le attività di reclutamento e potenziare qualità dei servizi del sociale nei comuni” – attuazione Macro-fase 4

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di, tra il Comune di _____ e la Regione Lombardia

PREMESSO CHE:

- L'accordo di cooperazione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per l'attuazione del progetto “Rafforzamento delle competenze per efficientare le attività di reclutamento e potenziare qualità dei servizi del sociale nei comuni”, con CUP E49D20000010009 – Energie in Comune – Marco - fase 4 prevede lo sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni comunali della Regione Lombardia, mediante lo svolgimento di specifiche attività funzionali, tra le altre a definire un efficiente ed efficace espletamento delle procedure concorsuali;
- il Comune di Cremona ha aderito al progetto FSE quale Ente locale “Pilota” del progetto;
- per effetto dell'entrata in vigore dell'art.1, comma 147, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), le amministrazioni pubbliche dal 1° gennaio 2020 possono usufruire di una serie di novità sulla “valenza” delle graduatorie. Quelle approvate nel 2011 sono scadute il 30 marzo 2020. Le graduatorie dei concorsi approvate dal 2012 al 2017 hanno perso la loro efficacia il 30 settembre 2020. Le graduatorie dei concorsi approvate nel 2018 e 2019 sono invece utilizzabili entro 3 anni dalla approvazione.

Quindi, per tutti i nuovi concorsi la validità delle graduatorie è stabilita nel rispetto della normativa vigente.

L'art. 1, comma 148, ha abrogato i commi da 361 a 365 della Legge n.145/2018, consentendo quindi alle pubbliche amministrazioni di poter scorrere le proprie graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti, previo accordo.

DATO ATTO:

dell'attuale quadro normativo e del fatto che il Comune di Cremona e Regione Lombardia hanno un comune interesse al reclutamento del personale, a copertura dei posti vacanti, rispetto alla programmazione dei rispettivi Piani Triennali di Fabbisogno del personale approvati.

A tale scopo i due Enti intendono anche per ragioni di efficientamento ed economicità, addivenire ad un accordo attuativo per la gestione in forma sovra comunale della procedura di selezione e reclutamento di Istruttori Direttivi (Cat. D1) nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente accordo attuativo ha per oggetto la gestione sovra comunale della procedura di selezione e reclutamento di Istruttori Direttivi da parte del Comune di Cremona e Regione Lombardia, e l'utilizzo della graduatoria congiunta di concorso pubblico, definita ed approvata dalla Regione Lombardia.
2. In tale ottica i Comuni aderenti all'accordo, nel rispetto ed in attuazione di quanto definito nei propri Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, pianificano la procedura concorsuale definendo il contingente congiunto delle unità di personale da reclutare e prevedendo l'utilizzo reciproco della graduatoria

individuando quale ente capofila la Regione Lombardia incaricata di stilare ed approvare la graduatoria medesima.

Art. 2 - FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

1. La finalità generale del presente accordo è quella di attivare una forma di cooperazione che consenta:

- la semplificazione dei procedimenti di selezione;
- l'economia di atti amministrativi;
- la standardizzazione delle procedure;
- la riduzione dei tempi occorrenti per la copertura di posti vacanti;
- la riduzione dei costi;
- la riduzione del "rischio contenzioso";
- l'attuazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di cui all'art. 1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

ART. 3 - OBIETTIVI SPECIFICI

1. Il presente accordo attuativo, si pone nello specifico i seguenti obiettivi:

- l'individuazione dell'ente capofila delegato alla gestione della procedura concorsuale unica ed i compiti allo stesso affidati;
- l'accettazione espressa delle norme regolamentari concorsuali vigenti presso l'Ente capofila;
- la definizione del numero dei posti messi a concorso da ogni singolo ente per il profilo professionale di "Istruttore Direttivo";
- le modalità di utilizzo e gestione della graduatoria concorsuale.

Art. 4 - ENTE CAPOFILA E COMPITI

1. Il presente accordo attuativo individua quale Ente capofila la Regione Lombardia.

2. L'Ente capofila cura, a mezzo dei propri uffici e grazie al supporto di ANCI Lombardia, la gestione della procedura di concorso e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- predispone il bando di concorso;
- provvede all'indizione del bando di concorso ed alla pubblicazione per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale "Concorsi" e, la versione integrale, sul BURL serie Avvisi e Concorsi e sul portale internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia – www.concorsi.regione.lombardia.it e laddove possibile su social media di Regione Lombardia e del Comune se attive;
- nomina la commissione esaminatrice ed eventualmente le sottocommissioni;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di concorso in tutte le sue fasi, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando ai fini dell'ammissione alla selezione;
- celebra il concorso;

- provvede alla formazione della graduatoria del concorso, in esito ai lavori espletati dalla Commissione (ed eventuali sottocommissioni) esaminatrice e rimettendo ai singoli enti per le procedure di assunzione;
- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di concorso, eventualmente di concerto con l'Ente comunale;
- cura, tramite il supporto operativo di ANCI Lombardia, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi oggetto di accordo.

ANCI Lombardia in particolare si occuperà, di concerto con Regione Lombardia, di tutti gli aspetti legati alle forniture dei servizi connessi all'espletamento del concorso e della messa in opera degli applicativi informatici e delle piattaforme sviluppate nel progetto. La sperimentazione del concorso aggregato mette in opera l'omogeneizzazione dei profili professionali individuati sulla base dei fabbisogni raccolti ed è funzionale ad un ampliamento. La modalità di sperimentazione tiene conto dell'emergenza COVID, dei protocolli e dei dispositivi normativi previsti con processi innovativi di reclutamento su base territoriale. Per la raccolta delle candidature Regione Lombardia si avvarrà della propria Piattaforma "concorsi.regione", come da completamento dei Progetti con codice incarico 21SL7e 20G03.

Art. 5 - MODALITÀ OPERATIVE

1. Ad avvenuta approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di personale, ogni Comune e Regione, definiscono in autonomia il proprio piano occupazionale annuale ed individuano il numero dei posti vacanti nell'ambito di un profilo professionale di "project financial manager" – o "istruttore direttivo", per gli enti che avessero tale profilo assorbito in quello di "Istruttore Direttivo" – cat. D1" da coprire mediante la procedura concorsuale oggetto del presente accordo.
2. La sottoscrizione dell'accordo priva i singoli Comuni della possibilità di attivare procedure concorsuali per la medesima categoria e profilo professionale durante il periodo di vigenza della graduatoria, ovvero nel periodo di validità dell'accordo medesimo, fatto salvo il caso in cui non residuino candidati in graduatoria disponibili all'assunzione.
3. Il bando di concorso declina chiaramente il numero di posti messi a concorso per ogni singolo ente nonché le modalità di utilizzo congiunto della graduatoria, secondo quanto stabilito al successivo art. 6.
4. In tal senso prima della indizione della procedura concorsuale, allo scopo di dare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare al concorso, sapendo, sin dalla pubblicazione del bando l'esatta offerta complessiva di posti disponibili, e a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità che devono sovraintendere a tutto l'operato delle pubbliche amministrazioni, viene individuato il numero complessivo dei posti messi a concorso e presso quale Comune i singoli candidati vincitori e/o idonei potrebbero esser chiamati a ricoprirli.
5. Tutti gli Enti convenzionati si impegnano a dare adeguata informativa sul territorio e a pubblicare e pubblicizzare il bando di concorso all'Albo pretorio telematico ed in apposita sezione "Bandi di concorso" del proprio sito web istituzionale.
6. Le parti concordano che gli adempimenti di cui agli articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001, per le procedure di cui alla presente convenzione, saranno in carico a Regione Lombardia, che le pone in essere anche per conto dei Comuni aderenti al progetto di cui alla presente convenzione.

Art. 6 - GESTIONE DELLA GRADUATORIA

1. Al termine della procedura concorsuale, l'Ente capofila procedente approva, sulla scorta degli atti istruttori, la graduatoria finale.
2. Gli Uffici di ciascun ente preposti alla gestione del personale sono delegati a porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati all'utilizzo congiunto della graduatoria, nel rispetto della normativa vigente.
3. Ogni Comune è responsabile degli atti posti in essere per l'utilizzo della graduatoria di riferimento in coerenza e nel rispetto della disciplina procedurale e vincolistica in materia di selezione e reclutamento di personale.
4. Stante l'impegno assunto verso soggetti terzi le modalità di recesso dal presente accordo dovranno tener conto degli impegni in essere derivanti dalla condivisione della graduatoria.

Art. 7 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE

Gli Enti aderenti all'accordo vedranno sostenute le spese di gestione della procedura concorsuale mediante il Progetto FSE CUP E49D20000010009 – Energie in Comune – attuazione Macro-fase 4 citato nella deliberazione di Giunta di approvazione di ogni specifico accordo.

Art. 8 - ACCETTAZIONE DELLE REGOLE CONCURSUALI REGOLAMENTARI ED ADEGUAMENTI STRUMENTI REGOLAMENTARI

Il Comune di Cremona accetta espressamente l'applicazione delle regole concorsuali definite nel regolamento vigente della Regione Lombardia in materia di accesso agli impieghi.

Art. 9 - PROFILI DI RESPONSABILITA'

1. La sottoscrizione del presente accordo attuativo priva i singoli Comuni della possibilità di attivare procedure concorsuali per la medesima categoria e profilo professionale durante il periodo di vigenza della graduatoria, ovvero nel periodo di validità dell'accordo.
2. Il Comune di Cremona, aderendo al presente accordo e beneficiando della procedura di selezione indetta ed espletata dalla Regione Lombardia, è vincolato alle vicende giuridiche, anche giudiziarie, della stessa, sicché, pur beneficiando i singoli Comuni degli effetti e dei risultati della procedura di selezione, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla Regione Lombardia, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione del concorso e responsabile dello stesso.
3. La Regione Lombardia si costituisce nelle cause di che trattasi a mezzo della propria Avvocatura.

Art. 10 - DURATA E RECESSO

1. L'accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata pari alla validità della graduatoria.
2. L'accordo potrà essere risolto in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:
 - scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi organi istituzionali;
 - recesso di uno degli enti aderenti, da formulare con atto deliberativo con preavviso di almeno 30 giorni, fatti salvi gli impegni verso terzi derivanti.

Art.11 - INIZIATIVE A SUPPORTO

1. Al fine di perseguire la miglior gestione della procedura concorsuale di selezione e reclutamento del personale, Regione Lombardia e tutti gli Enti convenzionati si impegnano attraverso i rispettivi Servizi del personale ad attivare e attuare ogni misura organizzativa necessaria alla più efficiente ed efficace conduzione delle operazioni e degli adempimenti connessi.

Art.12 - FORO COMPETENTE

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo è devoluta al Foro competente per legge.

Art.13 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto qui non previsto, si fa rinvio alle norme in materia di enti locali ed in materia di concorsi pubblici. Decorso un anno dalla stipula del presente accordo, e comunque in caso di entrata in vigore di leggi che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto dello stesso, le parti si incontrano per una verifica in ordine all'attuazione e alle eventuali modifiche da apportare al presente accordo che dovessero rendersi necessarie.

2. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Fatto, letto, confermato e sottoscritto, come appresso.

Per il Comune di _____

Per la Regione Lombardia _____